

839/17

COPIA


TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORRE EX ART. 414 C.P.C. (CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.) la sig.ra ROSA QUARANTA - Napoli, 28.2.63 e res.te in Sant'Antimo (Na) alla via Adige n. 41, C.f. QRNR-SO63B68F839V - , rappresentata e difesa, g. m. in calce al presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMR-ZO61S17F839L, PEC orazioabbamonte@pec.giuffre.it), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N, PEC stefanorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B, PEC guidociccarelli@pecgiuffre.it) con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica del primo ora-
zioabbamonte@pec.giuffre.it (fax 081/663383);

CONTRO il MIUR, in persona del legale rappresentante p. t.

IN FATTO

1. La sig.ra ROSA QUARANTA è docente con contratto a t. i. di scuola primaria, posto comune, abilitata anche per lingua inglese, assunta in ruolo con decorrenza giuridica dall'1.9.15 da GAE - graduatorie ad esaurimento - con provincia di titolarità Napoli - secondo il piano straordinario di assunzioni ai sensi dell'art. 1, commi 96, lett. b) e 98, lett. c) della legge n. 107 del 13.7.2015 - FASE "C" (legge c.d. 'buona scuola').
2. La medesima ha partecipato alla mobilità territoriale interprovinciale per l'assegnazione dell'istituto dove prestare insegnamento per un triennio a partire dal settembre 2016 per tipologia di posto 1 Comune, 2 Inglese, con punteggio complessivo 48 (oltre 6 per ricongiungimento familiare); procedura disciplinata dall'OM n. 241 dell'8.4.16 nonché dal CCNI mobilità a.s. 2016/17 dell'8.4.16, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 108 L. 107/15 - "i docenti di cui all'art. 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi dell'art. 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".
3. Detto piano di mobilità obbligatoria è stato suddiviso in quattro fasi - A, B, C, D - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l'assunzione: 1) docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (fase "A2 e



fase "B2, movimenti su scuola); ii) docenti assunti da GAE nell'ambito del piano straordinario di assunzioni (fase "C" trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); iii) docenti assunti da graduatoria di merito nel 2015 (fase "D" trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

4. Per il docente partecipante alla fase "C" era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbe desiderato essere trasferito (art. 6 CCNI mobilità cit.).

E' così che in cima alle proprie preferenze, chi ricorre aveva indicato gli ambiti territoriali per la Campania secondo il seguente ordine: 1) 0017, 2) 0018, 3) 0012, 4) 0013, 5) 0014, 6) 0008 [...], 18) 0024, e dunque a seguire, per poi passare agli ambiti nella regione Lazio - tra cui 23) 0002 e 25) 0001, il tutto come da domanda che si produce, alla quale si rimanda (in atti).

5. Successivamente, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente si è vista assegnare (con comunicazione telematica del MIUR, in atti) l'ambito Emilia Romagna 0017 (Istituto Comprensivo "F. Berti" in Bagnocavallo, provincia di Ravenna), su posto comune; ambito indicato in domanda solo come 77° preferenza in quanto ben lontano dal suo comune di residenza circa 570 Km.

6. Sennonché, all'esito della pubblicazione dell'elenco dei movimenti relativi alla scuola primaria [in atti], dunque della medesima fase di mobilità, è risultato *per tabulas* che, in taluni degli ambiti che chi ricorre aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, quali Campania 0012, 0013, 0014 e 0024, risultano assegnati docenti con punteggio inferiore e privi di qualsiasi titolo di precedenza (ex art. 13 CCNI mobilità 2016/17), tra cui: le docenti Puca Antonietta con punti 47 e Martuccelli Anna con punti 37, entrambe assegnate in ambito Campania 0013 su posto Inglese, come anche dalla ricorrente richiesto; la docente Falvo Martina, con punti 29, assegnata all'ambito Campania 0012 su posto inglese; le docenti Citro Vincenzina con punti 17 e Izzillo Romina con punti 21, entrambe assegnate in ambito Campania 0024, su cattedre per posto inglese; la docente Graziano Rosa con punti 52 è stata assegnata in ambito Campania 0014, su cattedra per posto inglese; ancora, le docenti Tranchida Antonina e Varquez Patrizia con punti 0 hanno ottenuto la titolarità su posto comune nell'ambito 0001 Lazio; anche le docenti Lucilla Billi con punti 27, Luisa Fabozzo con punti 24, Teresa Iannone con punti 26, Iavazzo Angela con punti 34 e D'Alterio Giovanna con punti 38 hanno ottenuto l'ambito 0001 Lazio, mentre le docenti Buccini Federica con punti 41 e Bencastro Angela con punti 39 hanno ottenuto la titolari-

tà nell'ambito 0002 Lazio; tutte su posto comune.

Nominativi qui indicati a titolo esemplificativo e senza presunzione di esaustività, a significare dell'errore commesso dall'intimata amministrazione, come potrà agevolmente rilevare il Giudicante dall'elencazione prodotta in allegato al presente ricorso.

7. Intanto, la ricorrente è stata provvisoriamente assegnata per il solo a.s. 2016/2017 [in atti], dunque sino al mese di giugno '17, presso l'I.C. "Torricelli" di Casandrino (Na) come docente di sostegno senza titolo di specializzazione.

In queste condizioni si ricorre all'adito Tribunale per i seguenti

MOTIVI

SULL'ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO IN SEDE DI MOBILITÀ TERRITORIALE TRIENNALE

8. I principi generali in materia di trasferimenti e mobilità del personale scolastico sono quelli indicati dall'art. 462 del Tu 297/1994, in base ai quali l'autorità scolastica procede alla formazione di *«una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenti previste per particolari categorie di docenti»*.

Dunque, è l'ordine di graduatoria, strutturata in base a titoli di meritevolezza vari, a costituire il criterio per l'assegnazione alle sedi nelle procedure di mobilità.

9. A tale generale principio non si sottrae nemmeno la procedura *de qua*. La norma che *ex professo* la disciplina è contenuta nell'Allegato 1 del CCNI Mobilità dell'8.4.16 [in atti], recante la disciplina dell'*Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi di personale docente ed educativo*.

Nel paragr. 3 - rubricato *“operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”* - si legge che *«l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste, è dato dal punteggio più alto»*.

10. Dunque, del tutto conformemente alla disciplina generale, quella specificamente dettata per la mobilità qui in questione stabilisce che si redigano graduatorie secondo titoli indicati in apposita tabella. Successivamente la posizione in graduatoria costituisce il criterio per fissare l'ordine in cui vengono esaminate le richieste.

E – seguendo il senso letterale delle parole in una alla coerenza sistematica della disciplina in termini di corrispondenza ai generali principi – le domande vengono prese in esame secondo *l'ordine dato dal punteggio più alto*.

Ciò significa che ciascuna domanda viene *trattata* alla stregua della graduatoria – quindi non si passa all'aspirante in graduatoria in posizione inferiore, fino a quando non è esaurito, mediante assegnazione, l'esame della domanda di posizione superiore.

Tutto qui, ed anche d'estrema semplicità.

11. D'altronde, che il criterio sia questo dipende da elementari e generalissimi principi della materia, che traversano per intero ogni ordine della carriera amministrativa, cui non fa eccezione la procedura di mobilità per cui è causa in quanto anch'essa ha natura concorsuale d'impiego, basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, i titoli di servizio e situazione familiare e personale dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

In altri termini, la collocazione in graduatoria è lì a dar forma ai fini della procedura ad un tratto di meritevolezza, perché rispecchia titoli ed anzianità posseduti e, dunque, fattori che attengono alla qualificazione del dipendente pubblico: e poiché nelle burocrazie s'accede in base alla qualificazione tecnica – almeno di norma (art. 97 cost.) – la posizione in graduatoria s'informa ad un criterio costitutivo dell'ambiente amministrativo, conformemente al principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, che nella specie vincola l'amministrazione.

12. Le modalità di applicazione del CCNI Mobilità sono state ulteriormente esplicitate nelle istruzioni che il MIUR ha impartito al programmatore del *software* usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: «*l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva*» [documento in atti].

13. Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduato-

ria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultata una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

14. Alla luce della disposizione operativa che precede - tenuto altresì conto del criterio di assegnazione sulla base di vicinanza, di cui all'art. 1, co. 108, l. 107/15 - non vi è alcuna ragione per la quale alla ricorrente, stante il punteggio dalla medesima posseduto, come ricavabile dalla sua domanda (punteggio assegnato dalla stessa qui intimata amministrazione), debbano essere preferiti, sia per posto comune (1° scelta in domanda) che per posto inglese (2° scelta), in ambiti che la medesima aveva collocato tra le sue preferenze (punto 4 in premessa), docenti con punteggi inferiori e privi di connotati di prevalenza - come evidenziato in narrativa (punto 6),

15. Nei termini, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22.09.2016, ed il Tribunale di Trani, con pronuncia del 14.09.2016 [in atti] hanno affermato che:

*"dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnati che, pur avendo un **punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente** (cfr. stralcio bollettini stralcio trasferimenti scuola primaria in atti) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti della Campania, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello **erroneamente assegnato alla ricorrente**. Non vi è dubbio che l'Amministrazione, nella specie, ha violato palesemente, il **principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuiti nella fase dei trasferimenti**. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personale dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi [...] nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censura anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di buona andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 cost.) oltre che dell'art. 1 co. 108, l. 107/15 (assegnazione sulla base di vicinanza allegata all'O.M. dell'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/2016".*

Il Tribunale di Venezia con provvedimenti cron. 7521 del 21.12.16, cron 7711 del 30.12.16 e cron. 7709 del 31.12.16 pronunciati su identica questione ha

affermato la:

"violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso".

Ancora, il Tribunale di Monza con provvedimento cron. 159 del 5.1.17 pronunciato su identica questione ha affermato:

"È invero di rango costituzionale il principio meritocratico nel pubblico concorso discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. Tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato".

*** ** *

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

affinché l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- A) disapplicare e/o annullare in quanto illegittima l'assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0017, e così di ogni provvedimento in tal senso reso dalla resistente in occasione della procedura di mobilità nazionale innanzi censurata;
- B) in conseguenza, ordinare all'intimata Amministrazione l'assegnazione della ricorrente su posto lingua inglese presso una delle sedi afferenti l'ambito Campania 0017, o in subordine, in via graduata, presso uno degli ambiti territoriali Campani successivi al primo, o, anche, in via ulteriormente subordinata, presso gli ambiti territoriali del Lazio, come da preferenze indicate nell'allegata domanda, sia per posto comune che per posto inglese, e comunque che sia di spettanza secondo l'invocato criterio (punteggio più alto dà preferenza nell'assegnazione di sede).

Con vittoria di onorari e spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori

antistatari.

Valore della controversia di pubblico impiego indeterminabile. Giudizio esente da contributo unificato per motivi reddituali della ricorrente, come dalla medesima dichiarato.

IN UNO AL PRESENTE RICORSO SI DEPOSITA:

1. Contratto collettivo nazionale integrativo mobilità dell'8.4.2016;
2. Istruzioni impartite dal MIUR al programmatore del *software* usato per il trattamento delle domande dei docenti;
3. Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
4. Bollettino trasferimenti Regione Campania;
5. Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
6. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente dalla quale si evince il suo punteggio;
7. Nota mail con cui il MIUR comunica alla ricorrente l'ambito di titolarità;
8. Stralcio posizioni con punteggio inferiore senza precedenza per la regione Campania;
9. Stralcio posizioni con punteggio inferiore senza precedenza per la regione Lazio;
10. Assegnazione provvisoria (stralcio) presso istituto scolastico in Casandrino (Na);
11. Giurisprudenza richiamata nel ricorso;
12. Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

ISTANZA EXART. 151 CPC

Con la presente istanza si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami, *sub specie* di pubblicazione dello stesso sulla pagina a ciò dedicata del sito internet istituzionale del MIUR.

Nel ricorso sono nominativamente indicati alcuni docenti che, con punteggio inferiore all'istante, hanno ottenuto ambiti di preferenza da lei selezionati. Tale indicazione è a titolo meramente esemplificativo, a dimostrazione che il *software* che ha gestito le operazioni di mobilità non ha correttamente funzionato.

In queste condizioni tutti i docenti della fase C sono potenzialmente controinteressati nel presente ricorso; ne consegue che l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, andrà effettuata con modalità per pubblici

proclami, di cui si chiede l'autorizzazione mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento di fissazione sul sito web istituzionale del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, come già disposto per identici giudizi (tra gli altri, Tribunale Terni, RG 958/16; Tribunale di Venezia, RG 2060/16).

avv. Orazio Abbamonte

avv. Stefano Russo

avv. Guido Ciccarelli



avv. Orazio Abbamonte
avv. Stefano Russo
avv. Guido Ciccarelli
anche disgiuntamente

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, nonché a rappresentarmi e a difendermi in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa, proporre domanda riconvenzionale, transigere e desistere e proporre motivi aggiunti. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi preso l'indirizzo di posta elettronica certificata: orazioabbamonte@pec.giuffre.it delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati personali rispettando le regole previste dal D.Lgs., 30/6/03 n. 196 giusta autorizzazione del Garante Prot. Dati Personali n. 4/2005.

Rose Quaranta

Tel e-
HA